

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 27 settembre 2022, n. 341 INEDIL SRL - **PARERE FAVOREVOLE, con PRESCRIZIONE, in relazione alla richiesta di VERIFICA DI COMPATIBILITA'** ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione presentata dal Comune di Noci per una Rsa di mantenimento disabili di cui al R.R. 5/2019 per n.36 posti letto di cui n. 29 di Rsa di mantenimento disabili di tipo A e n. 7 di Rsa di mantenimento disabili di tipo B - RR n.5/2019 denomina "Inpolis" da realizzare alla via Repubblica snc nel Comune di Noci - ASL BA

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 *"Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0"* pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 28 del 29/09/2020 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria;

Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'offerta 1 agosto 2019, n. 193 *"Modifica della denominazione e delle competenze attribuite ai Servizi afferenti alla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta"*;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 7/03/2022 di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dai funzionari istruttori, e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

Con regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 5 è stato emanato il *"Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per disabili – Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili."*

Con DGR n. 2153/2019 e con DGR n. 2154/2019 del 25/11/2019 (BURP n. 138 del 29/11/2019) sono stati approvati gli atti ricognitivi attuativi rispettivamente del R.R. n. 4/2019 e del R.R. n. 5/2019, per cui dal 1 dicembre 2019 è decorso il termine per la presentazione delle nuove istanze di autorizzazione alla realizzazione di strutture sociosanitarie, previo rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale.

Il RR 4/2019 ed il RR 5/2019 hanno determinato il fabbisogno di Rsa e Centri diurni, per cui le nuove strutture sono soggette all'autorizzazione alla realizzazione secondo le procedure e nei termini stabiliti dalla LR 2 maggio 2017 n. 9 e smi, e dalla DGR 2037 del 2013 rientrando nelle procedure relative a istanze di autorizzazione alla realizzazione e di autorizzazione all'esercizio ai sensi della L.R. n. 9/2017, le seguenti fattispecie di interventi:

- 1) la realizzazione ex novo di RSA e Centro diurno di cui al R.R.n.4/2019
- 2) l'ampliamento di RSA o Centro diurno già esistente e autorizzato (aumento del numero dei posti letto

- di RSA o di posti di centro diurno disabili, attivazione di Rsa o Centro diurno in aggiunta a struttura già autorizzata);
- 3) la trasformazione di struttura già esistente in RSA o Centro diurno (modifica di struttura già autorizzata in Rsa o Centro diurno; cambio d'uso di un edificio finalizzato ad ospitare una RSA o un Centro diurno con o senza lavori)
 - 4) il trasferimento in altra sede di RSA o Centro diurno già autorizzati.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. sono soggette all'autorizzazione alla realizzazione le strutture:

1.2.5. "Strutture sanitarie e sociosanitarie per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali".

Rientrano nelle strutture di cui al precedente punto al 1.2.5 le Rsa e il Centro diurno disabili di cui al RR 5 del 2019 e smi.

In merito al procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione l'art. 7 commi 1 e 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. stabilisce:

- 1. I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.*
- 2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro e, non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1".*

Pertanto, secondo le previsioni suindicate, i soggetti pubblici e privati inoltrano al Comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura utilizzando il modello di domanda di cui agli allegati REA-4, REA-5, REA-6, REA-7, con allegata la documentazione ivi prevista.

La verifica della compatibilità del progetto viene condotta da parte della competente Sezione regionale ai sensi della DGR n. 2037/2013 "Principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 8 ter D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e articolo 7 LR. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5 sopra citato, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004".

Secondo quanto previsto nella DGR n. 2037/2013, alla quale si rinvia per tutto quanto non riportato nel presente atto:

- 7) al fine della valutazione delle richieste di verifica di compatibilità e della selezione tra le medesime, le istanze di autorizzazione alla realizzazione e le conseguenziali richieste di verifica di compatibilità comunali saranno corredate dalle planimetrie su scala adeguata, dagli elaborati progettuali e dalla relazione generale che illustrino nel dettaglio le caratteristiche dell'intervento, con particolare riguardo ai parametri sopra indicati;*
- 8) unitamente all'istanza di autorizzazione alla realizzazione il soggetto interessato per iscritto dovrà:*
 - a) specificare i parametri rispetto ai quali intende essere valutato nell'eventualità di concorrenza con altre istanze per la medesima area o distretto socio-sanitario di riferimento;*
 - b) in caso di verifica di compatibilità positiva e rilascio di autorizzazione alla realizzazione obbligarsi a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nei documenti di cui al precedente punto 7), da considerarsi parte integrante dei requisiti minimi ed ulteriori previsti, ai fini dell'ottenimento e del mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale;*

9) le eventuali caratteristiche aggiuntive così come individuate attraverso i parametri sopra indicati non comportano variazioni in aumento di tariffe, qualora l'attività sanitaria e sociosanitaria sia svolta per conto del Servizio Sanitario regionale in regime di accreditamento, né può comportare la previsione di rette o supplementi a carico degli utenti e/o pazienti e loro familiari;

10) la verifica di compatibilità, nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, punto 2.3 e degli articoli 17 (trasferimento definitivo delle strutture autorizzate all'esercizio) e 28 (trasferimento definitivo delle strutture accreditate) L.R. n. 9/2017, delle strutture già esistenti accreditate e/o autorizzate è eseguita in via prioritaria - e se più di una, in concorrenza tra queste ultime - rispetto alla verifica di compatibilità per la realizzazione di nuove strutture."

Ai sensi del RR 4 del 2019 (Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento - Centro diurno per soggetti non autosufficienti" (pubblicato sul B.U.R.P. del 25/1/2019), all'atto della presentazione dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione, il progetto della struttura con le relative planimetrie deve prevedere requisiti di seguito indicati:

R.R. n. 5/2019 - ART.4 REQUISITI STRUTTURALI GENERALI PER LA RSA DISABILI

R.R. n. 5/2019 - ART.5 REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE RSA DISABILI

- 5.1 requisiti minimi strutturali per le RSA disabili
- 5.2 requisiti minimi tecnologici per le RSA disabili
- 5.3 requisiti minimi organizzativi per le RSA disabili

R.R. n. 5/2019 - ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE RSA DISABILI

- 7.1 requisiti specifici strutturali delle RSA disabili
- 7.2 requisiti specifici tecnologici delle RSA disabili
- 7.3 requisiti specifici organizzativi delle RSA disabili
- 7.3.1 requisiti specifici organizzativi per RSA disabili - nucleo di assistenza residenziale di mantenimento di tipo A per disabili in condizioni di gravità
- 7.3.2 Requisiti specifici organizzativi per RSA disabili - nucleo di assistenza residenziale mantenimento di tipo B per disabili con moderato impegno assistenziale o disabili privi di sostegno familiare

Con pec trasmessa il 22/02/2021, acquisita al prot. n. AOO183/004328 del 11/03/2021 di questo Ente, il Comune di Noci (Ba), a seguito dell'istanza presentata dal Sig. Stefano Intini, in qualità di legale rappresentante della Società "Inedil S.r.l." – P.IVA 05425930723 - con sede in Noci alla via Giuseppe Di Vittorio n. 1/C - 1/D, ha chiesto la verifica della compatibilità al fabbisogno regionale finalizzata all'autorizzazione alla realizzazione per una Rsa di mantenimento disabili di n. 36 p.l. di cui n. 20 p.l. di Rsa di mantenimento disabili di tipo A - RR n. 5/2019 e n. 16 p.l. di Rsa di mantenimento disabili di tipo B – RR n.5/2019 denominata "Inpolis", da realizzare nel Comune di Noci alla via Repubblica sn. Tale richiesta rientra nel VI bimestre di valutazione delle istanze ai sensi della DGR n. 2037/2013.

All'istanza viene allegata la seguente documentazione:

- ✓ Domanda per l'autorizzazione alla realizzazione di una nuova struttura destinata alla erogazione di prestazioni in regime residenziale o semiresidenziale di tipo sociosanitario per soggetti non autosufficienti e per disabili – RR n. 4/2019 e 5/2019;
- ✓ Nota del Comune di Noci – ufficio tecnico – settore urbanistica e lavori pubblici - ad oggetto "Richiesta di verifica di compatibilità di cui all'art.3, comma 3, lettera a), della legge Regionale del 2 maggio 2017 n.9. Realizzazione di una struttura Socio-Sanitaria per soggetti non autosufficienti e disabili della INEDIL s.r.l., presso palazzo INPOLIS, sito in Noci (Ba) alla via Repubblica n.c.";
- ✓ Nota del Comune di Noci ad oggetto "Richiesta di verifica di compatibilità di cui all'art. 3, comma 3, lettera a) Legge Regionale 2 maggio 2017 n.9 – Realizzazione di una struttura Socio-Sanitaria per

*soggetti non autosufficienti e disabili” con cui il dirigente del Settore Urbanistica e Lavori Pubblici esprime “Alla luce di quanto presentato ed integrato e dalle attuali norme edilizie ed urbanistiche si esprime per questa prima fase, il **parere favorevole** in linea tecnica alla possibile realizzazione della struttura socio-sanitaria assistenziale”;*

- ✓ Documento di identità del Sig. Stefano Intini, in qualità di legale rappresentante della società Inedil Srl;
- ✓ Dichiarazione del Sig. Stefano Intini, in qualità di legale rappresentante della società Inedil srl, nella quale dichiara che *“in caso di verifica di compatibilità positiva e rilascio di autorizzazione alla realizzazione si obbliga a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto negli elaborati progettuali con relative planimetrie e nella relazione generale, da considerarsi parte integrante dei requisiti minimi ed ulteriori minimi ed ulteriori previsti, ai fini dell’ottenimento e del mantenimento dell’autorizzazione all’esercizio, ai sensi della DGR n.2037/2013”;*
- ✓ Relazione generale;
- ✓ Elenco dei parametri rispetto ai quali intende essere valutato nell’eventualità di concorrenza con altre istanze per il medesimo distretto socio-sanitario di riferimento, ai sensi della DGR n. 2037/2013;
- ✓ Rep. n. 60867 Racc. n. 18429 Atto di fusione per incorporazione – Registrato a Gioia del Colle il 20/07/2017 n.7337 Serie 1T;
- ✓ Allegato “B” Racc. 18429 Patrimonio immobiliare di C.D&P. Polignano S.r.l.;
- ✓ Allegato “C” Racc.18429 Patrimonio immobiliare di Inpolis S.r.l.;
- ✓ Elaborati planimetrici : Planimetria Piano terra, pianta piano cantinato S1, pianta piano cantinato S2, pianta piano terra, pianta piano primo, pianta piano secondo, pianta piano terzo.

Con DD 355 del 17.12.2020 pubblicata sul BURP n. 172 del 24/12/2020 ad oggetto *“Regolamento Regionali 4 e 5 del 2019, determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE”*, in ottemperanza a quanto previsto dalla DGR 2037 del 2013 e dalle DGR nn. 2153 e 2154 del 2019 sono stati fissati i criteri per l’assegnazione dei posti disponibili nei diversi distretti nell’ipotesi di *“posti disponibili uguale o superiore al numero dei posti richiesti”* ovvero di *“fabbisogno residuo inferiore al numero di posti complessivamente richiesti”*.

Con DD n. 218 del 20.07.2021 avente ad oggetto *“Regolamento Regionali 21 gennaio 2019, n. 5, determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle nuove istanze per Rsa disabili ai fini dell’autorizzazione all’esercizio – Bimestri dal II al V – Provincia di Bari – Ricognizione posti residui”*, sono state istruite le istanze relative ai bimestri II- V, provvedendo ad assegnare in via provvisoria i posti ai vari soggetti richiedenti e rinviando a successiva determinazione dirigenziale il rilascio del parere di compatibilità finalizzato all’autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell’art. 7 della LR 9/2017, nonché a dichiarare inammissibili le istanze prive dei requisiti. Si provvedeva, altresì, ad approvare i criteri di assegnazione dei posti ai Distretti in esubero applicabili al periodo I -V bimestre, al periodo VI-X e così via.

Con DD n. 408 del 29/12/2021 avente ad oggetto *“Regolamento Regionale 21 gennaio 2019, n. 5 - Determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle nuove istanze per Rsa disabili ai fini del rilascio del parere di compatibilità nel procedimento di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio – Bimestri dal VI al X – Provincia di Bari - Ricognizione posti residui”*, la Regione provvedeva ad assegnare in via provvisoria n. 36 posti letto di Rsa di mantenimento disabili di cui :

- n. 29 p.l. di Rsa di mantenimento disabili - tipo A – R.R. n.5/2019;
- n.7 p.l. di Rsa di mantenimento disabili – tipo B – R.R. n. 5/2019;

denominata *“Inpolis”* da realizzare nel Comune di Noci, alla Via Repubblica sn.

Con nota prot. n. AOO183_0000045 del 4/01/2022 è stata notificata la DD 408/2021 al Comune di Noci e alla società Inedil Srl, unitamente alla scheda di valutazione dei requisiti strutturali. Al contempo, lo scrivente Servizio chiedeva entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla predetta comunicazione, al legale rappresentante della Inedil Srl di integrare le carenze rilevate e presenti nella scheda di valutazione, al fine di valutarne l’eventuale sanabilità.

In riscontro alla surriferita nota prot. n. AOO183_0000045 del 4/01/2022, la società Inedil Srl ha trasmesso allo scrivente Servizio in data 15/01/2022, acquisita al prot. n. AOO183/537 del 18/01/2022 di questo Ente, integrazioni documentali.

Con nota prot. n. AOO183/10406 del 29/08/2022, lo scrivente Servizio, in riscontro alle integrazioni trasmesse dalla società, ha rappresentato che:

“1. a seguito di richiesta di integrazione documentale prot. n. AOO183/0000045 del 04/01/2022 di questo Ente, il legale rappresentante della società “Inedil s.r.l.” non ha sanato tutte le carenze riscontrate in fase istruttoria e riportate nella scheda di valutazione dei requisiti strutturali della RSA disabili allegata alla DD 408/2021;

2. l’amministrazione è tenuta a concludere il procedimento, non essendo consentita la dilazione oltre i termini perentori previsti nella richiesta di integrazione ed a procedere con l’istruttoria, tenuto conto, altresì, dell’esigenza di tutela della par condicio tra i concorrenti e di celerità dell’azione amministrativa”;

*Per tutto quanto sopra premesso e considerato, si avvia il **procedimento di revoca di n. 36 posti letto di Rsa di mantenimento disabili di cui n. 29 p.l. di RSA di mantenimento disabili di tipo A di cui al RR n. 5/2019 e n. 7 p.l. di RSA di mantenimento disabili di tipo B di cui al RR n. 5/2019, assegnati in via provvisoria con DD 408 del 29/12/2021, da realizzare nel Comune di Noci alla via Repubblica sn.***

Con riferimento al procedimento in oggetto potranno essere presentate motivazioni e controdeduzioni entro il termine di 10 giorni dalla presente comunicazione.

Il procedimento di adozione dell’atto finale di revoca, fatte salve le sospensioni che si rendessero necessarie, si concluderà entro il termine di 30 giorni dalla notificazione della presente comunicazione.”

In riscontro alla surriferita nota prot. n. AOO183/10406 del 29/08/2022, con nota pec del 8/09/2022, acquisita al prot. n. AOO183/0011132 del 12/09/2022 di questo Ente, l’Avv. Giuseppe Durano, in nome e per conto della società Inedil Srl, ha fornito chiarimenti ed integrazioni in merito alle carenze rilevate, allegando le planimetrie aggiornate (ovvero Tavola 6 Pianta piano terzo relativo alla RSA disabili e Tavola 3 Pianta piano terra relativa al Centro diurno non autosufficienti) per ottemperare alle carenze riscontrate e riportate nella surriferita nota prot. n. AOO183/10406 del 29/08/2022 di questo Ente.

Dall’analisi della planimetria aggiornata relativa al terzo piano della RSA disabili, trasmessa in data 08/09/2022 dalla società allo scrivente Servizio, quest’ultimo ha rilevato che la società in oggetto ha sanato le carenze riscontrate in fase istruttoria, individuando tutti i locali obbligatori previsti dal RR n.5/2019 per la realizzazione di una Rsa di mantenimento disabili.

Pertanto, dall’istruttoria eseguita e riportata nella DD 408 del 29/12/2021 e tenuto conto delle integrazioni documentali acquisite agli atti, si rileva che la struttura possiede i requisiti previsti dal R.R. 5/2019 per n. 36 posti letto di una Rsa di mantenimento disabili di cui n. 29 p.l. di Rsa di mantenimento di tipo A - RR 5/2019 e n. 7 p.l. di Rsa di mantenimento di tipo B - RR n.5/2019 e che la documentazione acquisita è completa della documentazione obbligatoria prevista ex lege;

Tanto considerato

Si propone di esprimere **parere favorevole**, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Noci (Ba) in relazione all’istanza della società Inedil Srl per l’autorizzazione alla realizzazione di una RSA di mantenimento disabili di cui al R.R. n. 5/2019 per n. 36 posti letti, relativi alle seguenti tipologie di assistenza:

- n. 29 p.l. di Rsa di mantenimento disabili di tipo A- R.R.5/2019;
- n. 7 p.l. di Rsa di mantenimento disabili di tipo B – RR n. 5/2019;

denominata “Inpolis” da realizzarsi nel Comune di Noci alla via Repubblica sn;

con la **prescrizione** che il legale rappresentante della società Inedil Srl, entro e non oltre 20 giorni dalla notifica del presente atto - pena l'inefficacia del medesimo - provveda a trasmettere al Comune di Noci ed a questa Sezione, l'elaborato planimetrico con l'individuazione definitiva della destinazione d'uso dei locali del piano terzo relativo alla Rsa di mantenimento disabili senza la dicitura "Centro diurno disabili", poiché quest'ultimo setting assistenziale non è stato oggetto di assegnazione posti;

con la precisazione che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 214/1990 e s.m.i., e con l'ulteriore precisazione che:

- i. Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente alla Inedil Srl e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;
- ii. è assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all'esercizio;
- iii. la società Inedil Srl è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica allegata trasmessa allo scrivente Servizio in data 22/02/2021 e delle integrazioni documentali ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 5/2019;
- iv. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Noci (Ba), dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante della Inedil Srl alla Regione - Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge;
- v. per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di *n. 36 posti letto di Rsa di mantenimento disabili di cui al RR n. 5/2019 di cui n. 29 p.l. per una RSA di mantenimento disabili di tipo A-RR.5/2019 e n. 7 p.l. di Rsa di mantenimento disabili di tipo B - RR 5/2019*, si rinvia agli artt. 7.3.1 e 7.3.2 del R.R. n. 5/2019;
- vi. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria;

D E T E R M I N A

di esprimere **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Noci (Ba) in relazione all'istanza della società Inedil Srl per l'autorizzazione alla realizzazione di una RSA di mantenimento disabili di cui al R.R. n. 5/2019 per n. 36 posti letti, relativi alle seguenti tipologie di assistenza:

- n. 29 p.l. di Rsa di mantenimento disabili di tipo A - R.R.5/2019;
 - n. 7 p.l. di Rsa di mantenimento disabili di tipo B – RR n. 5/2019;
- denominata "*Inpolis*" da realizzarsi nel Comune di Noci alla via Repubblica sn;

con la **prescrizione** che il legale rappresentante della società Inedil Srl, entro e non oltre 20 giorni dalla notifica del presente atto - pena l'inefficacia del medesimo – provveda a trasmettere al Comune di Noci ed a questa Sezione, l'elaborato planimetrico con l'individuazione definitiva della destinazione d'uso dei locali del piano terzo relativo alla Rsa di mantenimento disabili senza la dicitura "Centro diurno disabili", poiché quest'ultimo setting assistenziale non è stato oggetto di assegnazione posti;

con la precisazione che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 214/1990 e s.m.i., e con l'ulteriore precisazione che:

- i. Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente alla Inedil Srl e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;
- ii. è assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all'esercizio;
- iii. la società Inedil Srl è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica allegata trasmessa allo scrivente Servizio in data 22/02/2021 e delle integrazioni documentali ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 5/2019;
- iv. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Noci (Ba), dell'autorizzazione alla

- realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante dalla Inedil Srl alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge;
- v. per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di *n. 36 posti letto di Rsa di mantenimento disabili di cui al RR n. 5/2019 di cui n. 29 p.l. per una RSA di mantenimento disabili di tipo A- RR.5/2019 e n. 7 p.l. di Rsa di mantenimento disabili di tipo B – RR 5/2019*, si rinvia agli artt. 7.3.1 e 7.3.2 del R.R. n. 5/2019;
- vi. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale.

-di notificare il presente provvedimento:

- al Comune di Noci (ufficiotecnico.comune.noci@pec.rupar.puglia.it);
- alla Inedil Srl, in persona del suo legale rappresentante (inedil@pec.inedilcostruzioni.it);

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L.R. n. 13/1994;
- b) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f) il presente atto, composto da n. 12 facciate, è adottato in originale;
- g) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione

(Mauro Nicastro)

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione

dell'atto finale da parte del Dirigente Responsabile di Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il sottoscritto attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il Funzionario Istruttore
(Antonia Lorusso)

Il Funzionario Istruttore
(Francesca Vantaggiato)

Il Dirigente Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza
alle Persone in condizione di Fragilità -
Assistenza Sociosanitaria
(Elena Memeo)